

ECC.MO T.A.R. LAZIO – SEZ. ROMA

Ricorso

**con contestuale istanza cautelare monocratica e collegiale
e con istanza di notificazione per pubblici proclami**

Per: la sig.ra **Bove Lucia** - nata a Pagani (SA) il 13/06/1970 e residente in Nocera Inferiore (SA) alla via Lorenzo Fava n. 5 (C.F. BVOLCU70H53G230Z) - rapp.ta e dif.sa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, **dall'avv. Antonio Romano** (cod. fisc. RMN NTN 55B22 F913J), **-via Garibaldi n. 23, Nocera Inferiore (SA)-** che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec: a.romano55@avvocatinocera-pec.it ovvero al seguente numero di telefax: **081/5178408**;

contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere n. 76/A – 00153 Roma (pec: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it; urp@postacert.istruzione.it), domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80018710758), via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in pers. del Dirigente, leg. rapp.te pro-tempore, (pec: drla@postacert.istruzione.it);

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, in pers. del Dirigente, leg. rapp.te pro-tempore, (pec: usprm@postacert.istruzione.it);

e nei confronti

avv. Belfiore Rosalba - (C.F. BLFRLB64H43I317W) nata il 03/06/1964 a Sant'Egidio del Monte Albino (pec: r.belfiore@avvocatinocera-pec.it) - inserita nella graduatoria del 30.8.2022, alla posizione n. 520 con punti 78

(e nella graduatoria del 5.8.2022, alla posizione 504 con punti 78) per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico economiche), oltre che degli altri aspiranti presenti nel medesimo provvedimento, collocati in una posizione migliore rispetto a quella della sig.ra Bove Lucia, e fino alla posizione a lei legittimante spettante, sulla base del punteggio effettivamente spettante pari a 88; nonché, ove e se occorra, nei confronti degli aspiranti inclusi nel “bollettino” delle nomine supplenze a tempo determinato del 9.9.2022, che eventualmente risulterebbero pregiudicati dalla esatta collocazione della sig.ra Bove Lucia nella relativa graduatoria provinciale.

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento del 30.08.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, con il quale si ripubblicavano in pari data, sul sito dell’Ambito territoriale di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>), *“le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l’a.s. 2022/2023”* nonché della graduatoria allegata *“GRADUATORIA PROVINCIALE SS_ADSS_2 FASCIA”*, nella parte in cui la sig.ra Bove Lucia risultava illegittimamente collocata alla posizione n. 767;
- del provvedimento del 5.08.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, con il quale si pubblicavano in pari data, sul sito dell’Ambito territoriale di Roma (<https://www.atpromaistruzione.it>), *“le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Roma – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola*

primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo valevoli per l'a.s. 2022/2023", nonché della graduatoria allegata "GRADUATORIA PROVINCIALE SS_ADSS_2 FASCIA", nella parte in cui la sig.ra Bove Lucia risultava illegittimamente collocata alla posizione n. 747;

- ove e se occorra, del provvedimento del 9.9.2022, emanato dalla Dirigente del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Roma, dott.ssa Giulia Vinciguerra, recante il "bollettino" delle nomine supplenze a tempo determinato dei docenti per l'anno scolastico 2022/23;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, conosciuti e non, nella misura in cui siano pregiudizievoli e lesivi.

Nel 2020 la sig.ra Bove Lucia presentava domanda di inserimento nella graduatoria provinciale, II fascia, per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Roma, per la classe di concorso A046 (Scienze giuridiche economiche) e risultava collocata alla posizione n. 537, con il riconoscimento di punti n. 61.

Con provvedimento prot. 4724VII.1 del 4.11.2020, il Dirigente scolastico dell'Istituto "Isabelle D'este" di Tivoli, prof.ssa Lucilla Delle Fratte, convalidava i dati della ricorrente e confermava i punteggi attribuiti nella predetta graduatoria.

In data 29 maggio 2022, la sig.ra Bove Lucia presentava domanda di aggiornamento nella graduatoria provinciale II fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della provincia di Roma, sempre per la classe di concorso A046 (Scienze giuridico economiche).

Con provvedimento pubblicato in data 5.8.2022, ella veniva inclusa nella già menzionata graduatoria alla posizione n. 747, con il riconoscimento di punti n. 64.

Orbene, Codesta amministrazione ha palesemente errato nell'attribuzione del punteggio della sig.ra Bove Lucia.

In aggiornamento del punteggio, veniva considerata soltanto la certificazione “*Metodologia CLIL e didattica dell’insegnamento*”, conseguita dalla ricorrente in data 26.5.2022.

Tuttavia, **l’amministrazione ha completamente omesso di calcolare il punteggio per i periodi di servizio maturati dalla odierna ricorrente nel periodo da settembre 2020 – a maggio 2022.**

In particolare, così come dichiarato nella domanda, **la sig.ra Bove Lucia ha titolo a conseguire:**

- **n. 12 punti per l’anno scolastico 2020/2021**, in ragione del periodo di servizio dal 22.9.2020 al 24.7.2021 (n. di giorni 309), prestato presso l’Istituto paritario “Campus” di Nocera Inferiore (Sa), sull’insegnamento “A046- Scienze giuridico-economiche”;
- **n. 12 punti per l’anno scolastico 2021/2022**, in ragione del periodo di servizio dal 27.10.2021 al 31.05.2022, (n. giorni 217), prestato presso l’Istituto Tognazzi – sez. Carc. di Velletri (RM), sull’insegnamento “A046- Scienze giuridico-economiche”.

Invece, nella predisposizione della graduatoria l’amministrazione non ha considerato i predetti periodi di servizio e ha attribuito alla ricorrente **un punteggio pari a 36 per i titoli di servizio, che corrisponde allo stesso punteggio attribuito alla ricorrente nel 2020 (sic!).**

Alla sig.ra Bove Lucia spetta l’attribuzione di ulteriori punti n. 24, per i titoli di servizio dichiarati nella istanza del 29.5.2022 e, per l’effetto, **l’amministrazione avrebbe dovuto attribuirle il punteggio complessivo pari a 88, anziché 64.**

Trattandosi di un **errore macroscopico ed evidente**, al fine di scongiurare la proposizione di un oneroso ricorso, la sig.ra Bove presentava due reclami, confidando nel fatto che l’amministrazione rettificasse il suo punteggio: il primo reclamo è stato inviato personalmente in data 26.08.2022; il secondo, a mezzo del sottoscritto difensore, invocando l’esercizio dei poteri di autotutela dell’amministrazione resistente.

Ciò nonostante le doglianze della sig.ra Bove Lucia venivano disattese e l'amministrazione non forniva alcun riscontro.

Vi è di più!

Con provvedimento del 30.8.2022, con il quale si ripubblicavano le graduatorie definitive provinciali per le supplenze (GPS) della provincia di Roma, la ricorrente vedeva attribuirsi – ancora una volta – un erroneo punteggio, pari a punti n. 64, e veniva collocata in una posizione deteriore rispetto a quella della graduatoria del 5.8.2022, vale a dire alla posizione n. 767, verosimilmente perché l'amministrazione aveva accolto i reclami di altri candidati.

In data 9.9.2022 veniva pubblicato il “bollettino” delle nomine a supplenze a tempo determinato dei docenti per l'anno scolastico 2022/23, e la sig.ra Bove Lucia non risultava destinataria di alcuna nomina.

Orbene, i provvedimenti impugnati nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e/o consequenziali, facenti parte della medesima sequenza procedimentale, sono illegittimi e vanno annullati per seguenti motivi di

Diritto

- 1. Violazione e/o falsa applicazione di legge degli artt. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché dell'art. 2, comma 4-ter, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), della ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 2020 (artt. 3- 7- 8 – 15) nonché dell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6.5.2022 n. 112 (artt. 3- 7- 8 – 15) e delle tabelle allegate. Eccesso di potere per contrasto con i criteri fissati dall'amministrazione nell'ordinanza n. 112/2022 e nelle tabelle allegate. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità della determinazione assunta. Omessa e/o erronea valutazione dei titoli dichiarati e, di conseguenza, erroneo calcolo del punteggio attribuito per i titoli di servizio.**

L'amministrazione scolastica ha palesemente errato nella misura in cui, nella graduatoria per le supplenze della provincia di Roma del 5.8.2022 e, successivamente, in quella del 30.8.2022, non ha attribuito il punteggio corretto alla sig.ra Bove Lucia per i titoli di servizio.

L'attività amministrativa di formazione della graduatoria risulta evidentemente illegittima.

In particolare, l'amministrazione **ha omissis di valutare i periodi di servizio prestato dalla ricorrente dal mese di settembre 2020 al mese di maggio 2022**, regolarmente dichiarati nella domanda.

Come è noto, con ordinanza del 6.5.2022 n. 112, il Ministero dell'Istruzione disciplinava le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

In particolare, l'art. 3 stabilisce che *“Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza”*. In particolare, ciascun aspirante dichiara nella istanza di partecipazione, tra l'altro, *“f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza”*.

L'art. 15 dell'ordinanza, inoltre, prevede espressamente che *“ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi”*.

Orbene, nella Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado (A/4), viene espressamente annoverato, tra i titoli di servizio valutabili, al punto C.1, il *“Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nelle istituzioni statali e paritarie all'estero e nelle scuole militari (...)”*.

In particolare, si precisa che: ***“Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2. Sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12”.***

La modalità di assegnazione del punteggio per i titoli di servizio è chiarissima: devono essere assegnati n. 2 punti per ciascun mese di servizio (o frazione di almeno 16 giorni), fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

Orbene, si ribadisce ancora una volta che la sig.ra Bove Lucia ha prestato servizio presso due istituti del servizio scolastico nazionale, dal mese di settembre 2020 al mese di luglio 2021, e dal mese di ottobre 2021 al mese di maggio 2022.

In particolare: - **per l'anno scolastico 2020/2021**, periodo di servizio dal 22.9.2020 al 24.7.2021 (n. di giorni 309), prestato presso l'Istituto paritario “Campus” di Nocera Inferiore (Sa), sull'insegnamento “A046- Scienze giuridico-economiche”; - **l'anno scolastico 2021/2022**, periodo di servizio dal 27.10.2021 al 31.05.2022, (n. giorni 217), prestato presso l'Istituto Tognazzi – sez. Carc. di Velletri (RM), sull'insegnamento “A046- Scienze giuridico-economiche”.

Dunque, ella avrebbe diritto a:

anno scolastico	Periodo di servizio	n. di mesi	Punteggio da attribuire in base al criterio di n. 2 punti per ciascun mese
2020/2021	dal 22.9.2020 al 24.7.2021	10	20
2021/2022	dal 27.10.2021 al 31.05.2022	7	14

Tenendo in considerazione che vi è il limite di 12 punti per ciascun anno scolastico, **ella ha diritto al punteggio di 24 per i titoli di servizio (che non le è stato attribuito).**

L'amministrazione ha calcolato il punteggio da attribuire alla ricorrente in violazione delle norme che regolano la materia, richiamate in rubrica.

Ne conseguono l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui attribuiscono alla sig.ra Bove Lucia il punteggio di 64, anziché di 88, come effettivamente a lei spettante e, in via derivata, ove e se occorra, l'illegittimità del bollettino delle nomine dei docenti per le supplenze a. s. 2022/2023 nella parte in cui la sig.ra Bove Lucia non risulta nominata.

2. **Violazione e/o falsa applicazione di legge per contrasto con l'art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, per motivazione illogica e irrazionale. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erroneo calcolo del punteggio attribuito per i titoli di servizio e omessa valutazione dei titoli dichiarati.**

Nel caso di specie non è intellegibile per quale ragione l'amministrazione non abbia considerato i titoli di servizio da settembre 2020 a maggio 2022 ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'amministrazione non ha fornito alcuna motivazione circa l'omessa valutazione dei titoli di servizio dichiarati dalla ricorrente.

Tra l'altro, ad oggi, non risulta disponibile – nel senso che non è accessibile - alla pagina personale della sig.ra Bove Lucia la valutazione dell'amministrazione nella sezione "*istanze on-line*", come risulta dalla documentazione che si allega.

Si tratta evidentemente di un **errore macroscopico** della procedura amministrativa finalizzata all'attribuzione dei punteggi.

Tra l'altro, il calcolo dei punteggi avviene sulla scorta delle dichiarazioni degli aspiranti nella domanda di partecipazione, salvo successiva verifica dell'effettivo possesso dei titoli da parte dell'istituto scolastico di prima nomina.

Si ribadisce che la sig.ra Bove Lucia ha reso una **dichiarazione precisa e completa** circa i titoli di servizio da considerare ai fini dell'aggiornamento della graduatoria (pagg. 8 e 9 della istanza di partecipazione del 29.5.2022).

Per mero scrupolo difensivo, si allega anche la documentazione comprovante i titoli dichiarati, vale a dire: a.)-certificato di servizio, prot. 568 dell'Istituto paritario "*Campus*"; b.)- contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra l'Ist. Prof. per servizi alberghieri e ristorazione Ugo Tognazzi Velletri e la sig.ra Bove Lucia, prot. 5684 del 27.10.2021 nonché c.)- schermata dal sito del MIUR attestante il contratto di supplenza dal 27.10.2021 al 30.6.2022.

Dunque, il Ministero addirittura ha trascurato di considerare un periodo di servizio svolto dalla ricorrente presso un istituto del sistema scolastico nazionale pubblico!!!

Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Istanza cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

Il *fumus boni iuris* è nei motivi di ricorso.

Tra l'altro, per mero scrupolo difensivo, i titoli di servizio, rispetto ai quali si lamenta la mancata assegnazione del punteggio, sono stati anche provati in via documentale in questa sede.

Il *periculum in mora* va ravvisato nel concreto e fondato pericolo che, nelle more di svolgimento del giudizio di merito, la sig.ra Bove Lucia veda certamente compromesso il suo diritto alla chiamata per le supplenze per l'anno scolastico 2022/2023 e la stipulazione del relativo contratto di lavoro.

Si tratta di una graduatoria che ha validità per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024!

Non può trascurarsi che – a seguito dell'erroneo calcolo del punteggio – la ricorrente si trova collocata in graduatoria al n. 767, in una posizione decisamente deteriore rispetto a quella a lei spettante in base al punteggio corretto pari a 88 punti (tenendo conto che, con il predetto punteggio, la posizione in graduatoria sarebbe stata pari al n. 380).

Dunque, in ragione del macroscopico errore di calcolo effettuato dall'amministrazione, la sig.ra Bove Lucia risulta evidentemente

pregiudicata, trovandosi in una posizione di circa 400 posizioni inferiori rispetto a quella a lei spettante (sic!).

Il bilanciamento degli interessi pende in maniera evidente per la rettifica del punteggio della sig.ra Bove Lucia e per la sua ricollocazione in graduatoria nella giusta e conseguente posizione.

Dunque, la richiesta cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione Scolastica che eviterebbe inutili aggravii di spesa, anche in relazione ad una eventuale sentenza di merito di accoglimento, che comporterebbe l'annullamento a catena degli atti amministrativi, *medio tempore*, assunti.

Tra l'altro, la mancata concessione della misura interinale richiesta, anche in ipotesi di accoglimento nel merito, cagionerebbe alla ricorrente un danno che non sarebbe risarcibile neppure per equivalente, dovendo questo ricomprendere non solo il pregiudizio economico, ma anche la lesione della possibilità di crescita personale e professionale connaturata all'esercizio della funzione e allo svolgimento del servizio, anche in relazione agli aggiornamenti della graduatoria in questione nei prossimi anni.

Pertanto, si chiede all'On. T.A.R. adito di disporre la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, onde evitare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente, e, quindi, di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla sig.ra Bove Lucia, rideterminandolo in punti complessivi 88, mediante l'attribuzione del maggior punteggio di almeno 24 punti per i titoli di servizio, con conseguente ricollocazione della stessa nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma e, di conseguenza, con il corretto inserimento anche nelle graduatorie incrociate di sostegno e nelle relative graduatorie di istituto.

Istanza cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.

In data 9.9.2022 è stato pubblicato anche il bollettino delle nomine a supplenza per i docenti per l'anno scolastico 2022/2023.

L'anno scolastico ha avuto inizio il 1.09.2022 e, come è noto, la riapertura delle scuole è avvenuta il 12.9.2022.

Orbene, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

Infatti, nelle more della fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente rischia di subire un danno gravissimo e irreparabile, dal momento che, ad oggi, non risulta nominata per le supplenze nel bollettino del 9.9.2022 e, quindi, rischia di essere definitivamente esclusa dalle chiamate per le supplenze per l'anno scolastico 2022/2023, ancor prima che venga fissata la camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare proposta (trovandosi alla posizione n. 767).

Sussiste, pertanto, una situazione di estrema gravità e urgenza ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

A ciò si aggiunga che la ricorrente rischia di subire un ulteriore danno conseguente in ragione del fatto che rischia di essere esclusa anche dalle chiamate dalle graduatorie d'istituto, che possono essere utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze annuali (al 31 agosto) e temporanee fino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno) per i posti vacanti che non è stato possibile coprire con i docenti presenti nelle GaE, o per supplenze temporanee, per la sostituzione del personale temporaneamente assente, e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Come è noto, la posizione nelle graduatorie dei singoli istituti è determinata direttamente dalla posizione degli aspiranti nelle Graduatorie provinciali.

Ed invero la ricorrente nell'anno scolastico 2021/2022 è stata in servizio presso l'Istituto Tognazzi di Velletri, con chiamata dalla graduatoria d'Istituto, nella quale era utilmente inserita.

Orbene, nell'anno scolastico in corso (2022/2023) potrebbe vedersi negata la possibilità di essere chiamata proprio in ragione della errata valutazione dei titoli di servizio dichiarati e del punteggio assegnato nella graduatoria

provinciale, che ha determinato la collocazione della sig.ra Bove Lucia in una posizione deteriore rispetto a quella di due anni fa.

Pertanto, si chiede che l'Ecc. mo Presidente del T.a.r. voglia adottare decreto cautelare monocratico, previa sospensione interinale di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, onde evitare un pregiudizio gravissimo e irreparabile ai danni della ricorrente, al fine di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato alla sig.ra Bove Lucia, rideterminandolo in punti complessivi 88, mediante l'attribuzione del maggior punteggio di almeno 24 punti per i titoli di servizio, con conseguente ricollocazione della stessa nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma, nonché nella graduatoria incrociata di sostegno e nelle relative graduatorie di istituto.

**Istanza di notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41,
quarto comma, c.p.a.**

In ossequio a quanto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. il presente ricorso è stato notificato ad uno solo tra i numerosi aspiranti che si trovano collocati in una posizione migliore in graduatoria rispetto a quella della sig.ra Bove Lucia.

Considerando l'elevato numero di aspiranti inseriti nelle medesime graduatorie, collocati in una posizione migliore rispetto a quella della ricorrente e fino alla posizione effettivamente a lei spettante sulla base del punteggio correttamente calcolato, occorre dar corso, stante la eccessiva onerosità nonché la difficoltà della notificazione dell'atto a tutti i soggetti controinteressati secondo i metodi ordinari, alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione prevista dall'art. 41, comma 4, c.p.a.

Inoltre, ove e se occorra, si chiede disporre la notificazione per pubblici proclami anche nei confronti dei docenti inclusi nel "bollettino" delle nomine supplenze a tempo determinato del 9.9.2022, che eventualmente

risulterebbero pregiudicati dalla esatta collocazione della sig.ra Bove Lucia nella relativa graduatoria provinciale.

Si evidenzia che è impossibile per la ricorrente la loro identificazione, dal momento che la individuazione dei docenti nel “bollettino” delle nomine del 9.9.2022 deriva dall’elaborazione effettuata dal sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, in base ai criteri differenti, tra i quali, non solo la posizione del singolo docente nella graduatoria provinciale, ma anche le preferenze da lui espresse per gli istituti scolastici.

Si chiede pertanto, preliminarmente, al Presidente di Codesto Ecc.mo T.A.R. di disporre che la notificazione a tutti i soggetti controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell’Istruzione, prescrivendone le relative modalità.

Pertanto, per i sopra esposti motivi, si

conclude

affinché l’Ill.mo T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- in rito, accogliere l’istanza di notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, quarto comma, c.p.a.;
- in via cautelare monocratica, adottare ogni misura cautelare provvisoria ritenuta opportuna e/o disporre la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione della sig.ra Bove Lucia alla luce dei motivi di ricorso, onde evitare un pregiudizio gravissimo e irreparabile ai danni della ricorrente, al fine di provvedere alla rettifica del punteggio a lei assegnato, rideterminandolo in punti complessivi n. 88, mediante l’attribuzione del maggior punteggio di 24 punti per i titoli di servizio, con conseguente ricollocazione della stessa nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma nonché in ogni altra graduatoria collegata;
- in via cautelare collegiale, disporre la sospensione di tutti i provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione di

riesaminare la posizione della sig.ra Bove Lucia alla luce dei motivi di ricorso, onde evitare un pregiudizio grave e irreparabile ai danni della ricorrente, al fine di provvedere alla rettifica del punteggio a lei assegnato, rideterminandolo in punti complessivi n. 88, mediante l'attribuzione del maggior punteggio di 24 punti per i titoli di servizio, con conseguente ricollocazione della stessa nella graduatoria provinciale per le supplenze (GPS) definitive per la provincia di Roma nonché in ogni altra graduatoria collegata;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti impugnati nella parte in cui attribuiscono alla sig.ra Bove Lucia il punteggio di 64, anziché quello di 88, come effettivamente a lei spettante, per i motivi di ricorso innanzi articolati;
- condannare, in forma specifica, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, c.p.a. l'amministrazione resistente ad adottare, in favore della ricorrente, i provvedimenti di rettifica con esatto posizionamento della ricorrente nella graduatoria provinciale impugnata.

In via istruttoria, si chiede che l'On. T.a.r. voglia disporre l'acquisizione da parte dell'amministrazione di tutti gli atti del procedimento prodromico all'emanazione dei provvedimenti impugnati, relativi alla posizione della sig.ra Bove Lucia.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si allegano documenti come da foliaro.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari a € 325.

Nocera Inferiore, 14.9.2022

Avv. Antonio Romano